



# TRIBUNALE DI GROSSETO

## REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Grosseto **Dott. Sergio COMPAGNUCCI**

alla pubblica udienza del 10 ottobre 2006

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo  
la seguente

### SENTENZA

nei confronti di: **1) LOMBARDO Giuseppe**, nato a Reggio Calabria il 26-10-1952 elett. dom.to in Cosenza Via G.Tommasi, 2 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Ciabattari

**LIBERO ASSENTE**

**2) CUFARI Filippo**, nato a Catanzaro il 18-1-1960 residente in Livorno P.zza della Vittoria, 45

**LIBERO ASSENTE**

N. **06/660** R. Sent.

N. **00/2216** R. G.N.R.

N. **04/645** R. Dib.

DATA DEL DEPOSITO

il **17 OTT. 2006**

Il Cancelliere C1  
**IL CANCELLIERE (C1)**  
Gloria PERNA

DATA IRREVOCABILITÀ

il

Il Cancelliere C1

N. \_\_\_\_\_ Camp.

REDATTA SCHEDA

il

Estratto Sent. ex art. 15

Regolamento al P.M.

il **18 OTT. 2006**

Estratto Sent. e avviso

Deposito al P.G. Firenze

il

Copia Sent. ex art. 27

Regolamento al P.M.

il

Estratto Sent. ex art. 28

Regolamento al P.M.

il

Difensori di fiducia, per il 1° Avv. Patrizia CIABATTARI del foro di Cosenza, per il 2° Avv. Roberto SANTI LAURINI del foro di Grosseto.

Con l'intervento del P.M. Dr.ssa Elena BARTALINI V.P.O.

### **I M P U T A T I**

Del reato di cui agli artt. 110 e 340 c.p., perché, in concorso con Lombardo Giuseppe, quale macchinista del treno D. 2446 (Roma-Pisa), cagionava una interruzione del servizio rifiutandosi di proseguire la marcia del predetto treno tenendolo fermo in stazione

Commesso in Grosseto il 7-4-2000

### **CONCLUSIONI:**

Pubblico Ministero: chiede l'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato.

Difensore dell'imputato LOMBARDO chiede: l'assoluzione piena del suo assistito

Difensore dell'imputato CUFARI: chiede l'assoluzione del suo assistito con la formula perché il fatto non sussiste.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati erano citati a giudizio dinanzi a questo Tribunale competente per rispondere del reato loro contestato come in epigrafe.

Nel corso del dibattimento, erano sentiti i testi Fico Celli Raffaele, Raillo Carlo, Temperini Maurizio, Renieri Gianfranco, Nielli Gianni e Zalgani Luigi.

Quindi, in data 10.10.2006, il giudizio si concludeva come da dispositivo di cui era data lettura in udienza.

All'esito della istruttoria non è stata dimostrata la responsabilità degli imputati in ordine al delitto loro contestato.

Pur non sfuggendo a questo giudice l'asetticità che deve sempre caratterizzare la motivazione di una sentenza, nel senso che vanno evitate considerazioni non strettamente attinenti ai fatti oggetto di giudizio, nella fattispecie, tuttavia, è quasi impossibile non rilevare come la citazione a giudizio degli imputati rappresenti l'epilogo di un vero e proprio "paradosso all'italiana".

L'istruttoria dibattimentale, infatti, ha dimostrato senza ombra di dubbio che i due imputati, il giorno 7.4.2000 all'atto di prendere servizio come macchinisti sul treno 2345 (tratta Pisa – Grosseto), avevano esibito al capo stazione il modulo M40 facendo presente che sul locomotore non era presente la cassetta dei medicinali. Lo stesso capo stazione, Ficocelli Raffaele, sentito quale teste, ha riferito che secondo il regolamento ferroviario vigente all'epoca dei fatti tale cassetta doveva essere presente su tutti i locomotori. Il teste, inoltre, ha aggiunto che era successo in passato che i treni fossero partiti senza la cassetta dei medicinali a bordo.

Inoltre, le risultanze testimoniali hanno dimostrato che i due macchinisti, odierni imputati, si erano dichiarati immediatamente disponibili a far partire il treno qualora fosse stata prelevata la cassetta dei medicinali da un altro locomotore fermo nella stazione.

Sulla base di tali risultanze, non si comprende quali possano essere, non già i profili di responsabilità penale, ma persino i semplici profili di negligenza imputabili a titolo di colpa. La presenza della cassetta dei medicinali, infatti, è deputata al pronto soccorso in caso di lesioni riportate dal personale ferroviario viaggiante ovvero dai passeggeri durante il viaggio, per cui costituisce un dovere dei

macchinisti di controllare la presenza della stessa cassetta all'atto di iniziare ogni tratta.

Paradossalmente, nella fattispecie, i due macchinisti sono stati citati a giudizio per essersi rifiutati di muovere il treno in assenza della cassetta dei medicinali, la quale – secondo lo stesso regolamento ferroviario – doveva essere presente, per cui è evidente la totale infondatezza della tesi accusatoria, equivoco che avrebbe potuto essere chiarito già sin dalla fase delle indagini preliminari mediante assunzione delle sommarie informazioni.

**p.q.m.**

**Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica,  
visto l'art. 530 c.p.p.,**

**ASSOLVE**

**LOMBARDO GIUSEPPE E CUFARI FILIPPO dal reato loro ascritto perché il  
fatto non sussiste.**

**Grosseto, li 10.10.2006.**

**IL GIUDICE**

**SERGIO COMPAGNUCCI**

